



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale: l'Europa  
investe nelle zone rurali

## TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

### **BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INTERVENTO 6.1.1 "AVVIAMENTO DI IMPRESE PER GIOVANI AGRICOLTORI" – SOLO PREMIO**

*Approvato con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2024, pubblicato sul BUR n. 1 del 7 gennaio 2021*

*Modificato con deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2024, n. 361*

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

#### **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

- Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda
- Articolo 7 Adeguate competenze professionali
- Articolo 8 Piano aziendale (PA)

#### **CAPO III CALCOLO DEL PREMIO**

- Articolo 9 Calcolo del premio
- Articolo 10 Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea

#### **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO**

- Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio
- Articolo 13 Criteri di selezione e priorità
- Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio
- Articolo 15 Graduatoria

#### **CAPO V ATTUAZIONE**

- Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale
- Articolo 17 Proroghe
- Articolo 18 Varianti

#### **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

- Articolo 19 Costo del Piano aziendale
- Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio
- Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio

Articolo 22 Divieto di pluricontribuzione  
Articolo 23 Impegni essenziali  
Articolo 24 Impegni accessori  
Articolo 25 Ritiro di domande di premio, di pagamento e dichiarazioni  
Articolo 26 Errori palesi  
Articolo 27 Revoca dell'aiuto  
Articolo 28 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali  
Articolo 29 Controlli ex post

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 30 Disposizione di rinvio  
Articolo 31 Trattamento dei dati personali  
Articolo 32 Monitoraggio  
Articolo 33 Informazioni

## **ALLEGATI**

Allegato A Piano aziendale  
Allegato B Aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013  
Allegato C Criteri di selezione da applicare ai fini della formazione delle graduatorie  
Allegato D Schede di riduzione e esclusione

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Condizioni, oggetto e finalità**

1. L'ammissibilità delle domande di premio presentate a valere sul presente bando è subordinata alla approvazione della modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia conseguente all'approvazione del regolamento comunitario che stabilisce le disposizioni transitorie per il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) dalla programmazione 2014-2020 alla programmazione 2021-2027.
2. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di concessione di un premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, mediante la modalità di accesso individuale, in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)
3. La tipologia di accesso di cui al comma 2 è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale, con l'obiettivo di aumentare la redditività e la competitività del settore agricolo, attraverso l'insediamento di giovani agricoltori, adeguatamente qualificati, supportandoli nella fase di avvio dell'impresa. L'insediamento di giovani agricoltori contribuisce anche ad orientare i processi produttivi verso l'applicazione di metodi di lavorazione sostenibile e ad una maggiore attenzione al contesto ambientale di lavoro e alla qualità delle produzioni.

### **Articolo 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente atto, si intende per:
  - a) Giovane agricoltore: persona di età non superiore a quarantuno anni, non compiuti al momento di presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
  - b) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
  - c) Imprenditore agricolo professionale (IAP): soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività

agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;

- d) Standard output: parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento (UE) 1198/2014 come somma della produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura e/o allevamento) calcolato con la metodologia indicata dalla deliberazione della Giunta Regionale n.2236 di data 20 dicembre 2019;
- e) Piccola impresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di cinquanta persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- f) Microimpresa: definita nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 come un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
- g) Produzione primaria: si intende la produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti aziendali che, in entrata e in uscita, sono contenuti nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **Articolo 3 Strutture competenti**

1. Ai fini di cui al presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
  - a) l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del Servizio politiche rurali e servizi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
  - b) la Struttura responsabile è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
  - c) l'Ufficio attuatore è individuato nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.

### **Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili**

1. Il presente bando per l'insediamento dei giovani in agricoltura si attua attraverso la concessione di un premio, previsto dalla sotto misura 6.1 del PSR, per l'avviamento di imprese di giovani agricoltori.
2. Al presente bando sono assegnati fondi aggiuntivi regionali (AdS) pari a euro 800.218,52.
3. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 15, entro la data di validità della stessa.

## **CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

### **Articolo 5 Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori in possesso, alla data di presentazione della domanda di premio, dei seguenti requisiti:
  - a) avere un'età compresa tra diciotto anni compiuti e quarantuno anni non compiuti;
  - b) essere agricoltore in attività o impegnarsi ad acquisire tale qualifica entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione del premio;
  - c) essersi insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda ai sensi dell'articolo 6;
  - d) possedere adeguate qualifiche e competenze professionali ai sensi dell'articolo 7, comma 1 o ottenerle entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo;
  - e) possedere la certificazione attestante la qualifica di IAP o impegnarsi ad ottenerla entro il termine di conclusione del piano aziendale;
  - f) essere insediati in un'azienda agricola che, alla data della presentazione della domanda di premio:
    1. è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
    2. è micro impresa o piccola impresa come definite all'articolo 2 comma 1 lettere e) e f);
    3. non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
    4. ha una dimensione economica minima indicata come segue:
      - a) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali D: 10.000,00 euro;
      - b) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle aree rurali C: 13.000,00 euro;
      - c) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree: 15.000,00 euro;

5. ha una dimensione economica massima pari a 200.000,00 euro.
2. Le dimensioni economiche minima e massima di cui al comma 1, lettera f), numeri 4 e 5 sono verificate alla data della presentazione della domanda di premio e sono espresse in termini di standard output di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d). La dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è verificata anche alla data della domanda di pagamento a saldo.
3. Qualora si insedino più giovani nella medesima azienda, la dimensione economica minima di cui al comma 1, lettera f), numero 4, è relativa ad ogni singolo giovane insediato, la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

#### **Articolo 6 Primo insediamento e capo azienda**

1. Per primo insediamento, in qualità di capo dell'azienda si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola del giovane in qualità di:
  - a) titolare di un'impresa agricola individuale;
  - b) amministratore, unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori, di società di persone avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola;
  - c) socio amministratore, unico o delegato di società di capitale avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
  - d) socio amministratore, unico o delegato di società cooperative avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola.
2. Ove un giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo della stessa, le condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.
3. Se la domanda di premio riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine da solo o con altri giovani agricoltori.
4. Ove una persona giuridica sia, da sola o congiuntamente, controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti per il giovane si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
5. Ove si insedino più giovani agricoltori nella stessa azienda, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i giovani agricoltori insediati e ciascuno di essi può accedere al premio di cui alla sotto misura 6.1.
6. La nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non può derivare dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane.
7. L'insediamento avviene nei ventiquattro mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di premio, l'inizio dell'insediamento coincide:
  - a) con la data di apertura di partita IVA agricola per le imprese individuali;
  - b) con la data di assunzione della carica di amministratore per le società di persone o socio amministratore, unico o delegato, per le società di capitali e cooperative.
8. Qualora l'insediamento abbia luogo in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 o dalla sotto misura 6.1, accesso a Pacchetto o solo premio del PSR 2014-2020, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di responsabilità del nuovo insediato deve risultare condiviso equamente con il soggetto insediatosi precedentemente, equiparando questa situazione a quella in cui più giovani si insedino nella medesima azienda.

#### **Articolo 7 Adeguate competenze professionali**

1. Le adeguate competenze e conoscenze professionali in campo agricolo del giovane agricoltore sono comprovate, in alternativa, da una delle seguenti condizioni:
  - a) diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario;
  - b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di un'impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose

dell'ambiente, al corretto uso dei fertilizzanti e all'applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con attestazione di superamento di verifica finale.

2. Nel caso in cui il giovane non sia in possesso delle competenze e delle conoscenze professionali previste dal comma 1, tali competenze devono essere acquisite dal giovane entro trenta mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, comma 2 oppure entro il termine di conclusione del PA, ove tale termine sia inferiore ai trenta mesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) 807/2014.

### **Articolo 8 Piano aziendale**

1. Il piano aziendale (PA) redatto secondo l'allegato A), prevede la realizzazione di operazioni riferite, prevalentemente in termini di costo, all'attività agricola primaria e contiene, i seguenti elementi essenziali:
  - a) la descrizione della situazione di partenza dell'azienda, coerente con quanto riportato a fascicolo aziendale, contenente l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento e di trasformazione. Il PA descrive inoltre, eventuali, attività di agriturismo o altre tipologie di attività extra agricole (non prevalenti in termini di costo rispetto al totale del PA), la situazione occupazionale, il personale assunto a tempo indeterminato, il volume d'affari ai fini IVA, gli sbocchi di mercato;
  - b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali per lo sviluppo dell'attività agricola primaria dell'azienda e, se del caso di trasformazione, commercializzazione o extra agricola, il mercato di riferimento, la strategia commerciale, l'integrazione con il territorio, l'organizzazione del ciclo produttivo ed aziendale nel suo complesso;
  - c) gli obiettivi e i risultati, valorizzati con specifici indicatori di risultati, che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA;
  - d) la dimensione economica dell'impresa, espressa in standard output, alla data di presentazione della domanda di premio e la dimensione economica che, presumibilmente, sarà raggiunta a conclusione del PA;
  - e) nel caso in cui sia prevista l'attuazione di operazioni finalizzate alla produzione primaria e alla trasformazione o commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, indicazione, espressa in termini percentuali, della dimensione economica, in standard output, della produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione rispetto alla dimensione economica aziendale, in standard output;
  - f) il settore produttivo prevalente dell'azienda, determinato sulla base dello standard output alla data di presentazione della domanda di premio;
  - g) la descrizione delle operazioni e degli interventi proposti, materiali e immateriali compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse in attuazione del PA;
  - h) il costo complessivo previsto per l'attuazione del PA declinato per operazioni e interventi materiali e immateriali, distinto per operazioni finalizzate alla produzione, alla trasformazione o commercializzazione, alle eventuali attività extra agricole;
  - i) il piano finanziario;
  - j) un cronoprogramma di realizzazione delle operazioni programmate, declinate per interventi;
  - k) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del PA, formulata sulla base di oggettive valutazioni e degli obiettivi e risultati che si intendono perseguire a seguito dell'attuazione del PA.
2. Il costo previsto per l'attuazione del PA, gli obiettivi e i risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di cui al comma 1, lettere c) e h) sono verificati a conclusione del PA medesimo.
3. In caso di contestuale pluralità di insediamenti nella medesima azienda è presentato un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.
4. A pena di inammissibilità della domanda di premio, il costo complessivo previsto per le operazioni previste nel piano aziendale, di cui al comma 1, lettera h), per l'avvio o lo sviluppo delle attività di produzione primaria deve essere almeno uguale al premio richiesto. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo previsto nel PA per lo svolgimento delle attività di produzione primaria è pari almeno alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori.

## **CAPO III CALCOLO DEL PREMIO**

### **Articolo 9 Calcolo del premio**

1. L'entità del premio di cui all'articolo 4 comma 1 è calcolata sulla base dei seguenti criteri tra loro cumulabili:

- a) localizzazione della superficie agricola utilizzata (SAU) prevalente dell'azienda agricola neocostituita o in cui si insedia il giovane, nel rispetto dei seguenti parametri:
- 1) euro 40.000,00 aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e aree caratterizzate da svantaggi naturali di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1305/2013 (allegato B);
  - 2) euro 30.000,00 in aree rurali C diverse da quelle di cui al punto 1);
  - 3) euro 20.000,00 in aree diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2);
- b) euro 30.000,00 per aziende agricole neo costituite o in cui si insedia il giovane, che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- 1) la prevalenza dei prodotti aziendali è già certificata biologico, DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT o AQUA;
  - 2) la produzione delle materie prime necessarie alla realizzazione dei prodotti di cui al numero 1) è prevalente ed è gestita secondo i relativi disciplinari;
  - 3) il PA prevede il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) o 2) entro il termine di conclusione dello stesso.
2. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori di cui all'articolo 6, comma 5, il premio calcolato come previsto al comma 1, è concesso a ogni giovane insediato.

### **Articolo 10 – Complementarità con altri strumenti dell'Unione Europea**

1. Ai fini della complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013 e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – informazioni sulla complementarità del PSR 2014-2020.

## **CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO**

### **Articolo 11 Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. Il beneficiario compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di premio a pena di inammissibilità entro il 30 giugno 2021 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 12, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN - [www.sian.it](http://www.sian.it)).
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al premio o della parte di esso in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale n. 7/2000.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di premio e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
5. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di premio. Le eventuali domande di premio successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.
6. L'ammissibilità delle domande di premio di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della modifica del PSR 2014-2020 conseguente all'approvazione della normativa comunitaria per il regime transitorio verso il nuovo periodo di programmazione, che estende al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro giuridico di riferimento.

### **Articolo 12 Documentazione da allegare alla domanda di premio**

1. Alla domanda di premio è allegata la seguente documentazione:
  - a) Piano Aziendale di cui all'art. 8, redatto in conformità all'allegato A);
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 e in particolare:
    - 1) di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
    - 2) che la nuova azienda, in cui il giovane si insedia, non deriva dal frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del richiedente;
    - 3) di essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1307/2013, nel caso in cui il beneficiario sia già in possesso del requisito;

- 4) di insediarsi in un'azienda classificabile come piccola impresa o microimpresa, come definite dall'articolo 2, comma 1 lettere e) e f);
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la partecipazione ad Organizzazioni di Produttori riconosciute o a cooperative o a consorzi di tutela del prodotto attinenti al settore produttivo dell'azienda. Per ciascuna OP, cooperativa o consorzio il beneficiario indica i relativi riferimenti e il CUAA;
  - d) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
  - e) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento o dichiarazione di impegno ad acquistare le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 7, comma 2;
  - f) copia dell'eventuale certificazione biologica;
  - g) copia di eventuali certificazioni volontarie o copia della richiesta di adesione alla certificazione volontaria;
  - h) eventuali copie di disciplinari interni di produzione;
  - i) per aziende di produzione che aderiscono ai regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013, dichiarazione del trasformatore attestante che il prodotto conferito è conforme ai requisiti del disciplinare di qualità;
  - j) eventuale copia della documentazione, indicata all'articolo 16, comma 2, attestante l'avvio del PA.
2. Il PA di cui al comma 1 lettera a) è allegato, a pena di inammissibilità, alla domanda di premio.

### **Articolo 13 Criteri di selezione e priorità**

- 1 I premi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15, sono applicati i criteri di selezione descritti nell'allegato C) al presente bando.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 34 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nella minore età del giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda con costo inferiore.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di selezione di cui all'allegato C) punto d) Obiettivi del Piano aziendale, lo standard output derivante dalla produzione primaria interessata dalle operazioni di trasformazione o commercializzazione costituisce almeno il 10% dello standard output aziendale.

### **Articolo 14 Istruttoria della domanda e concessione del premio**

1. L'Ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di premio, svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e all'Autorità di gestione e lo pubblica sul BUR.
2. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede il premio di cui all'articolo 9 e lo comunica al beneficiario.

### **Articolo 15 Graduatoria**

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **CAPO V ATTUAZIONE**

### **Articolo 16 Avvio e attuazione del Piano aziendale**

- 1 Il PA può essere avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque, a pena di revoca del provvedimento di concessione, entro nove mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
  - a) per operazioni in beni mobili o immateriali: la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
  - b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
  - c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano aziendale.

3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di premio.
4. Il PA è completamente attuato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del premio, entro 18 mesi dalla data del provvedimento medesimo, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 17.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il PA è completamente attuato a conclusione di tutte le attività, operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano medesimo tenuto, altresì, conto del raggiungimento degli indicatori di risultato ivi indicati.
6. Al fine di consentire il controllo della corretta attuazione del piano, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano e indicata all'articolo 19.

### **Articolo 17 Proroghe**

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, è prorogabile su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore entro la data di scadenza del termine di conclusione, in caso di motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'Ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato, fino ad un massimo di 6 mesi non cumulabili.
3. L'Ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario.

### **Articolo 18 varianti**

1. Sono varianti della domanda di premio:
  - a) le modifiche collegate alla determinazione, solo in riduzione, del premio di cui all'articolo 9;
  - b) le modifiche collegate al PA e relative al costo, agli obiettivi e ai risultati attesi, compresi gli indicatori fisici di risultato ivi indicati.
2. Le richieste di variante di cui al comma 1, sono presentate via PEC dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del premio, e sono corredate da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
  - a) motivazioni e dettagliata descrizione della variante;
  - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
  - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
  - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
  - e) nuovo cronoprogramma;
  - f) eventuale rideterminazione, in diminuzione, del premio concesso;
  - g) Piano aziendale modificato a seguito della variante proposta o eseguita.
3. L'ufficio attuatore, entro il termine previsto dall'articolo 21, comma 2, esegue l'istruttoria della domanda di variante e l'approva contestualmente all'istruttoria della domanda di pagamento a saldo.
4. Non sono approvate le varianti che comportano:
  - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano aziendale;
  - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia di ammissibilità a finanziamento<sup>1</sup>;
  - c) una riduzione del costo del Piano aziendale, correlato alle operazioni inerenti alla produzione primaria, in misura inferiore al premio concesso.
5. L'esecuzione di varianti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal premio.
6. La variante non comporta in nessun caso un aumento del premio.

## **CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 19 Costo del Piano aziendale**

1. La documentazione probante le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile dal beneficiario per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi a dimostrazione di quanto realizzato e dichiarato.

---

<sup>1</sup> Lettera modificata con DGR 361/2024



2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato, ai fini della verifica di quanto disposto dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
  - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
  - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciato dall'istituto di credito.
  - c) Carta di credito o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
  - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
  - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
  - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione indica:
  - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
  - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti o tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato all'azienda in cui il giovane si è insediato.
5. Nel caso in cui il costo per l'attuazione del Piano risulti inferiore al premio concesso, il premio è revocato integralmente e l'acconto già liquidato è recuperato.

#### **Articolo 20 Liquidazione dell'acconto del premio**

1. Il premio è liquidato in due rate previa presentazione da parte del giovane di una domanda di pagamento di acconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'acconto, pari al 70% del premio, è presentata dal beneficiario in formato elettronico sul SIAN successivamente alla concessione del premio di cui all'articolo 9.
3. L'ufficio attuatore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento dell'acconto esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità e rendicontazione della domanda medesima.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, in attuazione dell'articolo 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:
  - a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 5;

- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3 e 4, l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco, ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data del campionamento.
  6. In pendenza dei controlli di cui al comma 5 i termini del procedimento sono sospesi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
  7. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 3 a 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento dell'acconto:
    - a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, del premio indicando, per ciascuna di esse l'importo del premio;
    - b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
  8. Entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 7, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

### **Articolo 21 Liquidazione del saldo del premio**

1. La liquidazione del saldo del premio concesso avviene ad avvenuta completa attuazione del Piano Aziendale di cui all'articolo 8.
2. La domanda di pagamento del saldo del premio è presentata dal beneficiario, in formato elettronico sul SIAN, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, comma 2, ed è corredata della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione del beneficiario attestante la completa attuazione del PA;
  - b) relazione conclusiva contenente:
    1. dettagliata descrizione dell'attività svolta;
    2. dimostrazione di come gli obiettivi e risultati prefissati sono stati conseguiti;
    3. quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
    4. dimensione economica espressa in standard output;
  - c) eventuale copia dell'attestato di frequenza del corso di centocinquanta ore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) con indicazione dell'Istituto e dell'anno di conseguimento, se non già allegato alla domanda di premio;
  - d) copia degli eventuali certificati comprovanti l'adesione ai regimi di qualità di cui alla lettera C) "Miglioramento della qualità delle produzioni" dell'allegato C) al presente bando;
  - e) eventuale documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica sia fatta in fase di liquidazione;
  - f) documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA e degli indicatori fisici di risultato ivi indicati;
  - g) fatture o altra equipollente documentazione e relative quietanze, emesse a nome dell'azienda agricola in cui il giovane si è insediato, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del Piano aziendale.
3. Ai fini dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo e della liquidazione del premio si applicano i commi da 3 a 8 dell'articolo 20.

### **Articolo 22 Divieto di pluricontribuzione**

1. In relazione al premio di cui al presente bando, il giovane agricoltore non può beneficiare di alcun altro premio pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

### **Articolo 23 Impegni essenziali**

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo. Alla tipologia di intervento 6.1.1 di cui al presente bando non si applica l'impegno essenziale a.5 di cui alla DGR 1623/2017. L'impegno

essenziale a.3 di cui alla DGR 1623/2017, è verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del premio.

2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
  - a) acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di premio, le adeguate competenze professionali di cui all'articolo 7 entro il termine fissato all'articolo 7, comma 2;
  - b) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di premio, la qualifica di agricoltore in attività entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;
  - c) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di premio, la certificazione attestante la qualifica di IAP entro il termine fissato per la conclusione del PA;
  - d) sostenere un costo per l'attuazione del PA non inferiore al premio concesso;
  - e) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno un anno decorrente dalla data di liquidazione del saldo.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato D) del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal premio. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

#### **Articolo 24 Impegni accessori**

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 1623 di data 1 settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Alla tipologia di intervento 6.1.1 di cui al presente bando non si applicano gli impegni accessori b.1, b2 e b.4 di cui alla DGR 1623/2017.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal premio. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

#### **Articolo 25 Ritiro della domanda di premio, di pagamento e delle dichiarazioni**

1. Una domanda di premio o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di premio, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
  - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
  - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
  - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

#### **Articolo 26 Errori palesi**

1. Le domande di premio e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli che:
  - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
  - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

#### **Articolo 27 Revoca del premio**

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 23 e 24 in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

#### **Articolo 28 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
  - a) il decesso del beneficiario;
  - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
  - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
  - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'attività;
  - e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del premio concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

#### **Articolo 29 Controlli**

1. L'ufficio attuatore, successivamente alla liquidazione del saldo, effettua adeguati controlli per verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e).

### **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 30 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge n. 241/90, la legge regionale 7/2000 e il Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 31 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

#### **Articolo 32 - Monitoraggio**

1. A norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

#### **Articolo 33 - Informazioni**

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, telefono 0432 555222 (Luciana Bulfone, email [sviluppo\\_rurale@regione.fvg.it](mailto:sviluppo_rurale@regione.fvg.it), PEC [svilupporurale@certregione.fvg.it](mailto:svilupporurale@certregione.fvg.it)).
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).